

STATUTO

**COOPERATIVA NORSUD
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VASTO CH CORSO PALIZZI 1

Numero REA: CH - 425432

Codice fiscale: 05251140751

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

-----STATUTO-----

TITOLO I-----

ALLEGATO "A"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO - DO-
MICILIO-----

AL N. 3701 REP.
N. 2272-RACC.

Articolo 1 - Denominazione-----

E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione:-----

--"COOPERATIVA NORSUD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"--

la quale sarà disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto,
dalle leggi speciali in tema di Società Cooperative, dai patti espressi
nei regolamenti previsti dalla Legge e dalle norme del titolo VI del Li-
bro V del Codice Civile in via principale e, in quanto compatibili ed in
via meramente residuale, dalle norme previste dalla Legge in tema di
Società per azioni.-----

La Cooperativa sarà iscritta a cura a cura dell'Organo Amministrativo
nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 Cod. Civ.-----

Articolo 2 - Sede-----

La Cooperativa ha sede nel Comune di Vasto.-----

Spetta all'Organo Amministrativo la competenza a deliberare il trasfe-
rimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale.-----

Articolo 3 - Durata-----

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.-----

Articolo 4 - Scopo Mutualistico-----

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha
scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della co-
munità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini

sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:----

a) - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.-----

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.-----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.-----

A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce all'atto dell'ammissione ovvero successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, con riferimento all'attività lavorativa da svolgere ed alla situazione concreta della Cooperativa, un ulteriore ma non distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata e/o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.-----

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.-----

Articolo 5 - Oggetto-----

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre deter-

minati, la Cooperativa, in base alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 Legge 381/1991, ha come oggetto diretto e/o in appalto o in convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, attività socio-sanitarie e/o educative orientate alle persone in genere ed in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane.-----

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi le seguenti attività:-----

- realizzazione, gestione e organizzazione di attività e servizi socio-assistenziali sanitari ed educativi per persone anziane e/o con handicap, autosufficienti e non, minori o comunque soggetti svantaggiati o che si trovano in situazioni di disagio sociale all'interno di case di riposo, ospedali, case di cura o altre strutture di accoglienza o ricovero;-----

- gestione di attività e servizi di assistenza socio-sanitaria ed educativa a carattere domiciliare e residenziale rivolta a minori e anziani, diversamente abili, soggetti svantaggiati o bisognosi;-----

- realizzazione, gestione e organizzazione di attività di assistenza infermieristica, medica e sanitaria a carattere domiciliare e residenziale, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici o privati;-----

- realizzazione, gestione e organizzazione di servizi e centri di riabilitazione;-----

- realizzazione, gestione e organizzazione di centri diurni ed altre strutture con carattere educativo, ricreativo, di accoglienza e socializzazione e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, non-

ché di altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo socia-

le;-----

- realizzazione, gestione e organizzazione di attività di assistenza
all'infanzia nonché attività educativa rivolta alla medesima fascia di
utenza, anche con la gestione di asili nido e micro-nido;-----

- promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualifica-
zione umana, culturale e professionale dei soci e dei terzi nei settori
di attività della Cooperativa e non;-----

- realizzazione di attività di sensibilizzazione ed animazione del-
le Comunità locali entro cui la Cooperativa opera, al fine di render-
la più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza del-
le persone in stato di bisogno;-----

- organizzazione del volontariato; -----

- servizi sociali servizi di assistenza in caso di calamità naturale, di
protezione civile e di assistenza ai profughi e rifugiati;-----

- istruzione primaria e secondaria istruzione universitaria istruzione
professionale e istruzione degli adulti ricerca sanità servizi ospedalieri
generali e riabilitativi case di cura servizi psichiatrici ospedalieri e non
ospedalieri altri servizi sanitari;-----

- erogazione di servizi connessi con funzioni operativi di Istituti per
l'insegnamento;-----

nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di Legge,
la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o
affine alle attività sopraelencate e potrà compiere tutti gli atti e con-
cludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commer-

ciale, industriale e finanziaria necessarie o utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altre Società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.-----

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in Associazione Temporanea di Imprese, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o Organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.-----

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della l. n. 59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale.-----

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con i terzi e po-

trà aderire a gruppi cooperativi paritetici.-----

Articolo 6 - Domicilio-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio e l'Organo Amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro. Per domicilio non si intende il solo indirizzo comprensivo di via e numero civico, ma anche l'indirizzo di posta elettronica e il numero di fax.-----

TITOLO II-----

RAPPORTI MUTUALISTICI - SOCI COOPERATORI-----

Articolo 7 - Rapporti mutualistici-----

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.-----

La parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.-----

I rapporti tra la Società e i soci possono essere disciplinati da Regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci. Tali Regolamenti sono predisposti dall'Organo Amministrativo e devono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.-----

Art. 8 - Soci cooperatori-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.-----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti

alle seguenti categorie:-----

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere, fermo restando il presupposto vincolo mutualistico, la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore per la specifica attività da svolgersi tramite Cooperativa e/o abbiano maturato una capacità professionale nel settore di cui all'oggetto della Cooperativa.-----

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e che siano essi pure in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore per la specifica attività da svolgersi tramite la Cooperativa e/o abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa; nella domanda di ammissione, oltre ai dati contenuti nel successivo articolo 7, dovrà essere espressamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano né i contratti collettivi, né le leggi in materia di lavoro dipendente ed autonomo ad eccezione di quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia presente il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.--

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Non possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.-----

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.-----

Art. 9 - Categoria speciale di soci-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, terzo comma del Codice Civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.---

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione ed in conformità con quanto previsto dal Regolamento Interno, prevedendo un termine comunque non superiore ai cinque anni ai

sensi dell'articolo 2527 del Codice Civile.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale, non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, secondo e terzo comma, del Codice Civile. Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:---

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;-----
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al

momento della sua ammissione.-----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori di cui all'art. 5 del presente statuto.-----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.-----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto dal seguente titolo, si applicano le disposizioni previste per i soci lavoratori.-----

Art. 10 - Domanda di ammissione-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;-----

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di Legge;-----

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legal-

mente adottate dagli organi sociali.-----

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) d), ed e) relativi alle persone fisiche, da domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza di requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.-----

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta, può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota in-

tegrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte

con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art. 11 - Obblighi del socio-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo statu-

to, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dell'Organo

Amministrativo:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spe-
se di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in
sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Ammini-
strativo;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibe-
razioni adottate dagli organi sociali.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello ri-
sultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha ef-
fetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con
lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

Art. 12 - Perdita della qualità di socio -----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o
per causa di morte.-----

Art. 13 - Recesso del socio-----

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può effettuare un tentativo di composizione con le modalità previste dall'articolo 40 del presente statuto, salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria. -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Art. 14 - Esclusione-----

L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio:-----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento

degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per

l'ammissione;-----

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con dili-

genza e comunque , nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in

una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel

CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'articolo 6

della Legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato

l'attività di volontariato presso la Cooperativa;-----

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che deri-

vano dalla Legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il

rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi

sociali;-----

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le

deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà

dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non

superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;-----

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrati-

vo, non adempia entro 60 (sessanta) giorni al versamento delle a-

zioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qual-

siasi titolo;-----

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Coope-

rativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbli-

che, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;-----

g) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di quattro

volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;-----

h) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dagli artt. 1453 e segg. del Codice Civile;-----

i) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;-----

l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;-----

m) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, allo Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.-----

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può tentare una composizione con le modalità previste dall'articolo 40 del presente statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.-----

Art. 15 - Delibere di recesso ed esclusione-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su

tali materie sono demandate alla decisione dell'arbitro, previo tentativo di composizione con le modalità previste dall'articolo 40 del presente statuto.-----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

Art. 16 - Liquidazione delle azioni-----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----

I soci receduti o esclusi avranno diritto, altresì, alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.-----

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

Art. 17 Morte del socio-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno

diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13, nonché della quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale si è verificata la morte del socio.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli eventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.-----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma del Codice Civile.-----

Art. 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 (due) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, alla riserva legale. -----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso

delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

TITOLO III SOCI SOVVENTORI-----

Art. 19 - Soci sovventori-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.-----

Art. 20 - Conferimento e azioni dei soci sovventori-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.-----

Ogni socio deve sottoscrivere almeno una azione.-----

Art. 21 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

Art. 22 - Deliberazione di emissione-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:-----

a) l'importo complessivo dell'emissione;-----

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;-----

c) il termine minimo di durata del conferimento;-----

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;-----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea al momento dell'emissione.-----

In ogni caso i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per Legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----

Art. 23 - Recesso dei soci sovventori-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea dei soci in

sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.-----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

TITOLO IV-----

PATRIMONIO - FINANZIAMENTI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - MUTUALITÀ-----

Articolo 24 - Patrimonio sociale-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale variabile e formato:-----

- dai conferimenti dei soci cooperatori e -----

- dagli eventuali conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari;-----

b) dalla riserva legale;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo;-----

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea o prevista per Legge.-

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.-----

Articolo 25 - Capitale sociale e finanziamenti-----

Il capitale sociale della Cooperativa è variabile ed è suddiviso in azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).-----

Nessun socio può avere una partecipazione di importo superiore

al limite previsto dalla Legge.-----

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

La Società, inoltre, potrà emettere strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi e/o patrimoniali, secondo quanto previsto all'atto di emissione, da offrire in sottoscrizione ai soci cooperatori o a soci finanziatori, ai sensi dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 2526 Cod. Civ., nonché delle disposizioni degli articoli in esso richiamati.-----

Qualora vengano emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'Assemblea speciale di ciascuna categoria verrà convocata ai sensi dell'art. 2541 Cod. Civ. al fine di deliberare sulle materie in esso richiamate; ciascuna categoria, inoltre, dovrà eleggere un rappresentante comune. All'Assemblea speciale di categoria si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni previste in tema di Assemblea generale.-----

Articolo 26 - Circolazione delle azioni-----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute se non con l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.-----

Pertanto, il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.-----

L'Organo Amministrativo, a sua volta, deve comunicare il provvedi-

mento che concede o nega l'autorizzazione al socio interessato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine senza che sia giunta alcuna comunicazione dell'Organo Amministrativo, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare socio.-----

L'eventuale diniego deve essere motivato e contro lo stesso il socio può proporre opposizione al tribunale entro 60 (sessanta) giorni.----

In luogo dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo può comunicare al socio il nominativo di altro soggetto a cui poter cedere la propria partecipazione a parità di condizioni.-----

TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI-----

Articolo 27 - Assemblea dei soci-----

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 Cod. Civ..-----

E' convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè in Italia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, comunicato agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con lettera raccomandata A/R o con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione può contenere anche una data per la seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta, e deve anche essere affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.-----

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; inoltre, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.-----

Articolo 28 - Quorum costitutivi e deliberativi-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

Restano comunque salve le altre disposizioni di Legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.-----

Articolo 29 - Presidenza dell'Assemblea - Intervento in Assemblea e diritto di voto - Rappresentanza -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolarne lo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale da redigersi ai sensi dell'art. 2375 Cod. Civ.-----

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Salvo che siano morosi, hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni.-----

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto.-----

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di
Assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della
Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere
svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Se-
gretario. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riu-
nione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.-----

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci. La
delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del
rappresentante; la delega, inoltre, deve essere conservata agli atti della
Cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di
10 (dieci) soci.-----

Articolo 30 - Voto per corrispondenza-----

E' ammessa la votazione per corrispondenza. In tal caso l'avviso
di convocazione deve contenere l'avvertenza che il voto può essere
esercitato anche per corrispondenza, deve riportare per esteso il testo
della deliberazione proposta, le modalità ed i soggetti presso cui ri-
chiedere la scheda di voto, l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di vo-
to ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire al destina-
tario. La scheda di voto deve contenere le generalità del titolare del
diritto al voto, gli estremi della riunione assembleare a cui si riferisce
la manifestazione di voto in oggetto, le proposte di deliberazione,
l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione. Il voto per corri-
spondenza deve essere esercitato direttamente dal titolare del corri-
spondente diritto ed è espresso su ciascuna delle proposte di deli-
berazione formulate. La scheda deve pervenire entro la data e l'ora

di convocazione dell'Assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa Assemblea. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della Società almeno il giorno precedente l'Assemblea. Ai fini di quanto sopra, la data di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'Ufficio incaricato della ricezione che custodisce le schede di voto sino all'inizio dei lavori assembleari. Le schede che dovessero pervenire alla Società oltre i termini previsti ovvero prive di sottoscrizione, non saranno prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea nè ai fini della votazione; la mancata espressione del voto si intende come astensione sulle relative proposte. Lo scrutinio delle schede dovrà avvenire al seguito di ogni votazione e il risultato reso pubblico con dichiarazione del Presidente.-----

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE-----

Articolo 31 - Forme di amministrazione-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 9 (nove) membri.-----

La maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. La nomina della maggioranza degli Amministratori è in ogni caso riservata all'Assemblea. Gli Amministratori restano in carica per massimo tre esercizi e sono rieleggibili; in ogni caso, essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'Assemblea può stabilire un compenso da attribuire agli Amministratori e può anche accantonare a favore degli Amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. Qualora l'assemblea non determini alcun compenso l'accettazione della carica deve intendersi a titolo gratuito.-----

Articolo 32 - Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed un Segretario.-----

La firma del Vice Presidente fa stato nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del sindaco unico per la revisione, ove nominato (nel presente statuto non è previsto il collegio dei sindaci), o, in caso di urgenza, con telegramma, whatsapp o messaggio di posta elettronica e/o PEC da spedire almeno 2 (due) giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti il Sindaco/revisore unico

Effettivi, ove nominati. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:-----

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione-----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.-----

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. In ogni caso, non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al sindaco/revisore uni-

co, ove nominato, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche. Il revisore/sindaco unico quale organo esterno ed indipendente, è tenuto ad informare via mail con apposita relazione, eventuali nuove norme , leggi , regolamenti in materia di finanza, contabilità e strumenti atti al beneficio della cooperativa. -----

Articolo 33 - Poteri di gestione-----

All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salve le eventuali limitazioni stabilite in sede di nomina.-----

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori Generali, Direttori, Institutori o Procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.-----

Articolo 34 - Rappresentanza-----

La rappresentanza generale della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, se nominato.-----

La rappresentanza generale della Società spetta altresì ai Consiglieri muniti di delega del Consiglio.-----

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.-----

TITOLO VII-----

ORGANO DI CONTROLLO-----

Articolo 35 - Collegio Sindacale-----

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per Legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea.-----

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.-----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

I Sindaci sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Ove nominato, il Collegio Sindacale, purchè composto integralmente da Revisori Legali, esercita anche la Revisione Legale dei Conti.-

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e le garanzie previste in tema di Assemblea dei soci.-----

La retribuzione annuale del Sindaco è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo mandato.-----

Articolo 36 - Revisione Legale dei Conti-----

In assenza del Collegio Sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da Revisori Legali, qualora la Legge lo preveda o venga comunque deliberato dall'Assemblea dei soci, la Revisione Legale dei Conti è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis,

comma primo, Codice Civile.-----

Il controllo legale dei conti, quello sull'amministrazione e sul rispetto dello statuto può essere è regolato dall'articolo 2477 del C.C. con deliberazione dell'assemblea.-----

TITOLO VIII BILANCIO - UTILI - RISTORNI-----

Articolo 37 - Bilancio e utili-----

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvederà alla redazione del bilancio in conformità alla Legge e l'Assemblea per l'approvazione dello stesso deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinare gli utili medesimi, tra l'altro:-----

a) alla riserva legale in misura non inferiore al 30% (trenta per cento);--

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla Legge;-----

c) alla ripartizione a titolo di dividendo entro i limiti di Legge e nel rispetto dei requisiti per le Cooperative a mutualità prevalente;-----

d) alla riserva straordinaria;-----

e) alle altre riserve statutarie e volontarie.-----

L'assemblea può sempre deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione vengano destinati al fondo di riserva, fatti salvi gli

accantonamenti di legge.-----

Articolo 38 - Ristorni-----

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta;-----
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;-----
- emissione di quote di sovvenzione.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI -----

Articolo 39 - Scioglimento-----

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla Legge. Al verificarsi di qualsiasi ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari previsti dalla Legge. L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e disciplinando i criteri della liquidazione.-----

In caso di liquidazione e scioglimento della Società, l'intero patrimo-

nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

Articolo 40 - Clausola compromissoria-----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine territoriale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili d'Impresa competente per il luogo in cui ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.-----

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro, il quale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto, restando fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.-----

L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere deliberata a maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere entro i successivi 90 (novanta) giorni.-----

Art. 41 - Rinvio-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di Legge sulle Società Cooperative sociali previste dalla Legge 381/91.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle Società Cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Società per azioni sempre che in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, non si accerti come, nel frattempo, il numero dei Soci cooperatori ovvero l'attivo dello stato patrimoniale sia nuovamente sceso al di sotto dei limiti di cui al comma secondo dell'art.2519 del Codice Civile.-----

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al secondo comma dell'art. 2519 del Codice Civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso il limite delle venti unità.-----

Letto e confermato, -----

Samarate, 4 aprile 2023. -----

Firmati: Cirillo Aristide - LUDOVICO BETTONI.-----